

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA E PER LA REVISIONE

Rassegna tributaria - Dottrina (Parte I)

La pubblicazione dei contributi della sezione “Dottrina”, della sezione “Profili istituzionali” e della sezione “Giurisprudenza” è subordinata a due livelli di valutazione da parte della Direzione della Rassegna tributaria - Dottrina (Parte I) e del corrispettivo Comitato per la Valutazione.

Il Comitato per la Valutazione è formato da almeno 12 membri, individuati dalla Direzione fra professori ordinari di ruolo o fuori ruolo, indicati in un elenco periodicamente aggiornato.

I contributi devono essere previamente inviati alla Redazione di Rassegna che provvede a trasmetterli ai Direttori anche in forma digitale.

Il contributo approvato collegialmente dalla Direzione è sottoposto, in forma anonima, al giudizio di un membro del Comitato per la Valutazione designato a rotazione sulla base delle specifiche competenze in relazione all’argomento del contributo. Il giudizio è comunicato entro 15 giorni. La valutazione può essere positiva, negativa o subordinata a ulteriori interventi da parte dell’autore. In quest’ultimo caso, l’autore è tempestivamente informato delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti e provvede all’ulteriore elaborazione. La Direzione, a sua volta, valutata la significatività dell’ulteriore elaborazione, decide in ordine alla pubblicazione.

Nel caso di valutazione negativa, la Direzione può decidere di sottoporre il contributo al giudizio di altri due membri del Comitato per la Valutazione. Il giudizio è comunicato entro 15 giorni. Nel caso entrambe le valutazioni siano positive si potrà procedere alla pubblicazione. Nel caso in cui una valutazione sia positiva e l’altra subordinata a ulteriori interventi da parte dell’autore o entrambe siano subordinate ad ulteriori interventi da parte dell’autore, quest’ultimo è tempestivamente informato delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti e provvede all’ulteriore elaborazione. La Direzione, a sua volta, valutata la significatività dell’ulteriore elaborazione, decide in ordine alla pubblicazione.

Nel Colophon di ciascun numero di Rassegna sono indicati i membri del Comitato per la Valutazione. Nell’indice di ogni numero di Rassegna, i contributi pubblicati a seguito di una valutazione positiva sono contrassegnati da un asterisco.

Ferma restando comunque l’approvazione collegiale della Direzione, possono essere pubblicati contributi che non siano stati sottoposti al giudizio del Comitato per la Valutazione.

Rassegna tributaria - Attualità (Parte II)

ARTICOLO 1. ORGANI DELLA VALUTAZIONE

1.1. Tutti i contributi pubblicati sulla rivista sono soggetti, con le modalità di seguito indicate, a una valutazione operata:

1.1.1. dalla Direzione di Rassegna tributaria - Attualità (Parte II)

1.1.2 dal corrispettivo Comitato per la Valutazione costituito secondo quanto previsto al successivo articolo 2.

1.2. Nel proporre i propri contributi per la valutazione, ciascun autore assume i doveri di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 2. COMITATO PER LA VALUTAZIONE

2.1. Il Comitato per la Valutazione è formato da almeno 10 (dieci) membri individuati dalla Direzione fra professori di prima o di seconda fascia, di ruolo o fuori ruolo, nonché ricercatori di tipo B, ricercatori di tipo A, ricercatori *tenure track*.

2.2. La composizione del Comitato per la Valutazione è riportata in un elenco periodicamente aggiornato di cui è data pubblicità sul sito della rivista.

2.3. L'attività dei membri del Comitato per la Valutazione è prestata su base volontaria e non è retribuita.

ARTICOLO 3. PRINCIPI GENERALI DELLA REVISIONE

3.1. La selezione dei contributi per la rivista da parte dei componenti della Direzione e del Comitato per la Valutazione è informata ai principi del Codice Etico e a quelli di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 che seguono.

3.2. La responsabilità primaria della valutazione è a carico della Direzione la quale opera la decisione di accettare o rifiutare un contributo per la pubblicazione basandosi esclusivamente sulla rilevanza scientifica, la rilevanza per gli operatori del diritto tributario, l'originalità, la chiarezza e la pertinenza del contributo rispetto al tema trattato.

3.3. Il membro del Comitato per la Valutazione tempo per tempo designato:

3.3.1. accetta l'incarico ove ritenga:

3.3.1.1. di avere la necessaria esperienza e un'adeguata qualificazione per valutare il contributo assegnatogli;

3.3.1.2. di non trovarsi in una condizione di conflitto con l'autore, con l'istituzione di appartenenza dell'autore o, comunque, con il tema oggetto del contributo;

3.3.2. ove ritenga di non possedere i requisiti di cui al paragrafo 3.3.1, ne da' comunicazione alla Redazione, rinunciando al processo di peer review.

3.4. I contributi oggetto di revisione devono essere considerati come documenti riservati. Essi non possono essere condivisi o discussi con alcuno, senza previa autorizzazione della Direzione scientifica.

3.5. Il membro del Comitato per la Valutazione designato deve:

3.5.1. condurre la revisione in modo obiettivo e imparziale;

3.5.2. esprimere la propria valutazione in modo chiaro ed esaustivo, con il supporto di argomentazioni lineari e documentate.

3.5.3. identificare il materiale bibliografico rilevante per il lavoro da valutare che non sia stato citato o adeguatamente individuato;

3.5.4. formulare proposte di modifiche o integrazione – cui eventualmente subordinare la pubblicazione - su validi motivi scientifici o accademici con specifico riferimento, ove possibile, a una corrispondente citazione.

3.6. Nell'ipotesi in cui il membro del Comitato per la Valutazione designato identifichi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione fra il contributo oggetto d'esame e qualsiasi altro documento pubblicato, del quale ha conoscenza personale, è tenuto a richiamare l'attenzione della Direzione su tale circostanza.

ARTICOLO 4. DOVERI DEGLI AUTORI

4.1. L'Autore garantisce che il contributo proposto per la pubblicazione sia inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, volumi o periodici, salvo espresso consenso della Direzione.

4.2. L'Autore è tenuto altresì a citare adeguatamente i testi utilizzati seguendo le regole editoriali indicate per la pubblicazione sulla rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri Autori siano adeguatamente parafrasate o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti.

4.3. La paternità dell'opera deve risultare con chiarezza: devono apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla realizzazione del contributo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore.

4.4. L'Autore riconosce e accetta che la Direzione può chiedere che al suo contributo siano apportate le correzioni e le integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima del membro designato del Comitato per la Valutazione, ai fini del rispetto dei doveri di cui ai precedenti paragrafi 3.2, 3.3 e 3.5.

4.5. Se un Autore individua in un suo contributo un errore o un'inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice al contributo le dovereose modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del contributo collaborando attivamente con la Direzione e la Redazione della Rivista.

ARTICOLO 5. APPROVAZIONE PRELIMINARE

5.1. Tutti i contributi devono essere previamente trasmessi alla Redazione che provvede a inviarli ai Direttori.

5.2. Con l'eccezione degli editoriali, il contributo è sottoposto a valutazione ai sensi del successivo articolo 6 a seguito della valutazione favorevole della Direzione.

ARTICOLO 6. VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE

6.1. A seguito della approvazione di cui al precedente paragrafo 5.2., il contributo è inviato a un membro del Comitato per la Valutazione designato a rotazione sulla base delle specifiche competenze in relazione all'argomento del contributo.

6.2. Ogni contributo è sottoposto alla valutazione in forma anonima. A tal fine, gli Autori devono curare di omettere nel testo dei contributi ogni indicazione idonea a identificarli.

6.3. Il membro designato del Comitato per la Valutazione esprime il proprio giudizio in ordine all'originalità o rilevanza della trattazione, alla coerenza delle argomentazioni, alla attenzione critica per la letteratura e la giurisprudenza rilevante rispetto al tema trattato, al livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista.

6.4. Il membro del Comitato per la Valutazione designato deve esprimere il proprio giudizio nei termini indicati dalla Direzione.

6.5. Il membro del Comitato per la Valutazione designato può esprimere una valutazione positiva, negativa o positiva subordinata a ulteriori interventi da parte degli autori. In questo caso, la Redazione informa tempestivamente gli autori delle indicazioni formulate e degli interventi suggeriti.

6.6. Del giudizio favorevole del membro designato del Comitato per la Valutazione è data indicazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 7. INDICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

7.1. La Rivista indica nei modi graficamente più opportuni:

7.1.1. la composizione del Comitato per la Valutazione;

7.1.2. i criteri di massima seguiti per la valutazione;

7.1.3. che ciascun contributo pubblicato è stato positivamente valutato, ai fini della pubblicazione:

7.1.3.1. dalla Direzione della Rassegna in forma collegiale;

7.1.3.2. da parte del membro designato del Comitato per la Valutazione.